

SPERIMENTAZIONE "SEZIONI PRIMAVERA"

- INTESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/09 -

Visti l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'Accordo-quadro sottoscritto fra Stato-Regioni ed Enti Locali in data 20 marzo 2008 sulla prosecuzione per l'a.s. 2008/09 della sperimentazione delle "Sezioni Primavera", costituente un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi, in data odierna, in Trieste, il Direttore Generale Ugo Panetta, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Assessore Regionale Roberto Molinaro e l'Assessore Regionale Vladimir Kosic in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, convengono e stipulano la seguente Intesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

VISTO	l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO	l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;
VISTO	il Decreto 10 aprile 2008 n.37 del Direttore Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'Autonomia scolastica che fissa i criteri generali per l'attivazione del servizio sezioni primavera per l'a.s. 2008/09;
ACCERTATA	la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

Sottoscrivono la presente

INTESA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L'offerta è da intendersi come sperimentazione di un servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie e dei nidi d'infanzia comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre all'ampliamento dell'offerta di servizi per la prima infanzia.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione promuovono l'ampliamento dell'offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari alla quota utilizzata per finanziare le sezioni primavera già autorizzate nell'anno scolastico 2007-2008 per le quali permangono i requisiti iniziali di ammissione;
- b) contributo regionale, assegnato dalla Regione – Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace sulla base delle risorse a tal fine riservate nell'ambito del Programma annuale di sostegno dell'offerta formativa, da destinare al finanziamento di nuove sezioni nei termini di cui al successivo articolo 4. Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero secondo il seguente prospetto:
 - sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
 - sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
 - sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore;
- c) contributo regionale, a valere su risorse messe a disposizione, nell'ambito degli stanziamenti di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale da destinare ad attività di formazione del personale docente ed educativo impegnato nelle sezioni primavera che saranno ammesse a finanziamento e funzionanti nell'a.s. 2008/2009.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta nell'ambito di una struttura riconosciuta come scuola dell'infanzia statale o paritaria, ovvero di nidi d'infanzia ai sensi della L.R. 20/2005 e successive norme regionali a fornire servizi educativi all'infanzia;
- b) qualità pedagogica, flessibilità e congruità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico e funzionale-organizzativo della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia o nido), sulla base di uno specifico progetto;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in un periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia d'età interessata;
- f) disponibilità di locali e di area verde, con arredi e attrezzature in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento compreso tra le 5 e le 9 ore giornaliere, rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio;
- h) numero di bambini per sezione non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità di bambini;
- i) rapporto numerico fra personale educativo/docente e bambini, di massima, non superiore a 1:10, tenendo conto dell'estensione oraria del servizio e dell'eventuale presenza di bambini disabili;
- j) impiego di personale educativo in possesso di uno dei titoli previsti per la funzione dalle norme regionali in materia di nidi d'infanzia o di insegnamento nella scuola dell'infanzia;
- k) personale educativo, docente ed ausiliario assunto con contratto riferito ad una delle tipologie contrattuali vigenti;
- l) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;

- m) allestimento di un programma di consulenza, assistenza ai gestori e responsabili delle sezioni, monitoraggio e valutazione;
- n) l'attivazione delle sezioni primavera non può comportare una riduzione dei servizi di asilo nido e di scuole dell'infanzia.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008 viene attivato presso l'Ufficio scolastico regionale il Tavolo tecnico formato da rappresentanti designati dall'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall'ANCI del Friuli-Venezia Giulia

Il Tavolo tecnico interistituzionale, cui compete l'esame delle istanze di ammissione al finanziamento per l'a.s. 2008/2009 delle sezioni primavera, ha finalità di indirizzo, di predisposizione di azioni di supporto, di monitoraggio e di valutazione delle iniziative.

Articolo 5

Sulla base di proposte elaborate dal Tavolo tecnico interistituzionale e d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, vengono stabiliti con apposito "bando" sia i termini che le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento e di finanziamento delle Sezioni primavera per l'a.s. 2008/09.

Il bando sarà emanato di concerto tra l'U.S.R. e la Regione.

Nel bando saranno fissati i criteri di valutazione delle richieste, assicurando la priorità alle sezioni costituite e funzionanti nell'a.s. 2007/08, purché mantengano le condizioni di funzionamento secondo le condizioni generali stabilite.

Le domande saranno valutate a cura del Tavolo tecnico interistituzionale.

Le sezioni già autorizzate e attivate nel 2007/08, che mantengano i requisiti indispensabili previsti, saranno inserite in una graduatoria regionale, determinando per ognuna di esse il contributo spettante sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt.2, 3.

Le nuove richieste saranno inserite in una seconda graduatoria, cui è riservato il contributo dell'assessorato regionale all'istruzione, nel rispetto dei criteri indicati ai precitati artt. 2, 3.

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2008/2009. Entro il 15 marzo 2009 il Tavolo tecnico sarà convocato per valutarne gli esiti e promuovere la sua riconferma, modifica o decadenza, anche alla luce di eventuali nuovi accordi nazionali o territoriali e direttive del MIUR.

Trieste, ____ luglio 2008

*Il Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli V.
Giulia*

*L'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e
pace*

*L'Assessore Regionale alla salute e protezione
sociale*